

TI_GERICHTE 12.2004.16 vom 6. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.16

FR: TI_GERICHTE 12.2004.16 du 6 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2004.16 del 6 aprile 2005

Regeste

appalto - notifica difetti - tempestività

Erwägungen

E. 6

Ai sensi dell'art. 370 cpv. 3 CO, qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi. Secondo il Tribunale federale (cfr. ICCTF

E. 10

dicembre 1997, 4C.517/1996), il termine di avviso entro il quale il committente è tenuto ad agire (cosiddetto "tempo di reazione") dev'essere determinato di caso in caso, tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano ogni fattispecie, per cui il riferimento ad altre decisioni pronunciate al riguardo può aver luogo solo con estrema prudenza. In generale è comunque possibile affermare che il termine è necessariamente breve quando vi è il rischio che l'attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l'adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch , Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Hohl , L'avis des défauts de l'ouvrage: Fardeau de la preuve et fardeau de l'allégation, in RFJ 1994 p. 273; Zindel/Pulver , Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO). A titolo puramente esemplificativo l'Alta Corte, in una fattispecie in cui dall'attesa non poteva scaturire un maggior danno, ha ritenuto accettabile un termine di avviso di una settimana (ICCTF

E. 12

novembre 1996 in re C./D. SA consid. 2d); in una precedente decisione era stato considerato ammissibile un tempo di reazione di quattro giorni dopo la ricezione della perizia (DTF 76 II 221 consid. 3); è stata per contro dichiarata tardiva la notifica di un difetto avvenuta cinque settimane dopo la scoperta del danno (DTF 118 II 142 consid. 3b). 7. Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la perenzione delle pretese attoree a seguito della tardiva notifica dei difetti relativi alla carente isolamento fonico può senz'altro essere confermato, anche perché le affermazioni contenute nel gravame, nella misura in cui sono ammissibili -ciò che non è in particolare il caso per la circostanza, addotta per la prima volta nell'appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che la casa inizialmente non era abitata ed era parzialmente priva di mobilio, come pure per quella, evocata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), che i disturbi dovuti all'esposizione al rumore erano diventati insopportabili solo con il passare del tempo-, sono comunque state ampiamente contraddette già da precedenti allegazioni della stessa parte

attrice. In sede di replica essa aveva in effetti dichiarato, senza mezzi termini, che già nel corso della stagione invernale 2001/2002 “era chiaro che la casa non era adeguatamente isolata da un punto di vista fonico” (p. 4), ciò che ovviamente le avrebbe imposto di notificare sin da quel momento il relativo difetto alla controparte. Ma vi è di più. Sempre in replica, l’attrice aveva pure ammesso che la sua decisione di rivolgersi a due specialisti del settore, che altri non erano che le ditte _____ e _____ poi intervenute, era avvenuta “per avere una conferma dell’esistenza dei difetti” (p. 4), il che sta nuovamente a significare che essa ne era già a conoscenza in precedenza, prima cioè del 2 novembre 2001, data del conferimento dell’incarico alla ditta _____ (cfr. doc. C). Ritenuto che in base alla dottrina e alla giurisprudenza il committente non può differire la notifica dei difetti fino al momento in cui riceve un rapporto peritale (di conferma) ma deve notificarli immediatamente non appena ne è venuto, sia pure a grandi linee, a conoscenza (DTF 107 II 172 consid. 1a; II CCA 5 dicembre 1995 inc. n. 12.95.49; cfr. Bühler , Zürcher Kommentar, N. 57 ad art. 367 CO; Tercier , Les contrats spéciaux, 3. ed., Zurigo 2003, n. 4140), ben si può concludere per la tardività della notifica di cui al doc. E, in concreto effettuata dall’attrice solo dopo aver preso visione della seconda di queste perizie. 8. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 19 gennaio 2004 di AP 1 è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 1’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.